

ze, che di ordine di loro SS. Sereniss. si fanno per mezzo principalmente di trè loro collega, che continuamente siano à vicenda deputati. Han perciò stimato esser seruitio di Dio, e della Republica di prorogare detta prouisione per vn decennio.

Il che proponiamo alle SS. VV. accioche essendo della stessa sentenza possano con loro voti fauoreuoli dimostrarlo.

1644. die 24. Octobris & 7. Nouembris approbata ab vtroque Concilio.

Vt in actis M. Sabini Cancellarij, & Secretarij.

~~~~~

Item habent SERENISSIMA COLLEGIA auctoritatem vt ex infra scripta lege pro manifestatione delinquentium in casibus in ea expressis.

1644. die 5. Octobris.

Serenissima Collegia sumptis calculis, quatuor ex quinque partibus, & vltra fauentibus concurrentibus mandauerunt vtrique Concilio proponi vtinfra.

**S**ignori. Sin l'anno 1615. dall'vno, e l'altro Consiglio della Republica attesa la frequenza de delitti graui, e l'impunita con che restauano, & affinche la giustitia non rimanesse pregiudicata in detrimento della Republica e priuata quiete fu fatta per vn biennio la legge del tenor che siegue.

Che senza pregiudicio di qualsuoglia auctorità competente tanto al Serenissimo Senato solo, quanto alli Sereniss. Collegi si dichiarò, che sia, e quando sia bisogno si conferisca alli due Serenissimi Collegi auctorità, e bailia di poter ne i delitti infra scripti che si commetteffero nella Città, e trè Podestarie, cioè ne i casi di lesa  
maestà